



Gianluca Corriere  
Giuseppe Tescione  
*Avvocati*

CASERTA

Via Roma, 08

tel. & fax 0823/32.9751

PEC

[avv.gianluca.corriere@pec.it](mailto:avv.gianluca.corriere@pec.it); [giuseppe.tescione@avvocatismcv.it](mailto:giuseppe.tescione@avvocatismcv.it)

**\*\***

**Ecc.mo**

# **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**BOLOGNA**

**\*\*\***

## **RICORSO**

**con contestuale istanza cautelare collegiale**

Nell'interesse della sig.ra **CAIAZZA Ilenia** nata a Napoli il 06.04.1991 C.F. CZZLNI92D46F839G residente in San Prisco (CE) alla via Viale Europa, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.ta presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

### **Per comunicazioni**

Tel e fax 0823/329751,

pec [avv.gianluca.corriere@pec.it](mailto:avv.gianluca.corriere@pec.it)

[giuseppe.tescione@avvocatismcv.it](mailto:giuseppe.tescione@avvocatismcv.it)

**RICORRENTE**

## **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma ed ex lege rapp.to, difeso e dom.to presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna in Bologna Via A. Testoni, 6, 40123  
PEC [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

## ***Nonché***

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. Motti"** in persona del suo legale rapp.te p.t., dirig. Dott.ssa Barbara Ghiaroni, dom.ta per la qualità presso la sede dello stesso in Via Gastinelli 1/b Reggio Emilia - RE (reis00800r@pec.istruzione.it)

## **RESISTENTE**

## **PER L'ANNULLAMENTO**

### ***Previa Sospensione dei seguenti atti:***

- **Decreto di rettifica dalle graduatorie di II Fascia profilo Docenti (A018), firmato digitalmente** dal Dirigente Scolastico e notificato alla ricorrente a mezzo e-mail il giorno 15.04.2021, nella parte in cui afferma *“APPURATO che il servizio prestato nell’ a.s. 2017/18 e nell’ a.s. 2018/19 sulla A018 presso l’ Istituto Paritario “Padre Pio” di San Prisco (CE) non ha ricevuto versamento della contribuzione previdenziale INPS; VISTA la nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’O.M. 60/2020 del 22-07-2020 al cc.3, in cui si prevede che “il servizio prestato su posto comune o di sostegno dagli studenti di Scienze della formazione primaria è valutabile pe la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria”, PROPONE la rideterminazione del punteggio.*”
- **di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale**, nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti,

### **e per la declaratoria**

del diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie di II Fascia, personale docenti, profilo A018, nella posizione e col punteggio precedenti,

e

per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecatogli dai provvedimenti gravati

### **FATTO**

**1)** la ricorrente ha conseguito la laurea Magistrale in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (LM-57 e LM-58) il 03.04.2017

**2)** la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto Paritario "*Padre Pio*" con la qualifica di DOCENTE A018 nelle aa. ss. 2017/2018 dal 01.09.2017 al 30.06.2018 e 2018/2019 dal 01.09.2018 al 30.06.2019 (come da certificato rilasciato dal medesimo Istituto, n. R/349 e dal verbale di conciliazione sindacale che si depositano)

**3)** la ricorrente è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2020/21 dall'I.I.S. "A. Motti" Reggio nell'Emilia (RE) con decorrenza dal 28.09.20 al 30.06.21;

**4)** Con decreto comunicato il 15.04.21, il medesimo istituto scolastico ha così disposto:

«VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";

VISTO l'art. 4 L. 3 maggio 1999 n. 124;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19- art. 2 e ss. mm. ii.;

VISTO il d.l. 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020) convertito con modificazioni della L. 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020);

VISTA l'O.M. 10 luglio 2020, n. 60 nonché relativo chiarimento Dipartimentale AOODIPT n. 1588 del 11/09/2020;

VISTA la nota USR-ER prot. n. 21126 del 20-10-2020;

VISTA la laurea Magistrale in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (LM-57 e LM-58) conseguita il 03/04/2017;

*APPURATO che il servizio prestato nell'a.s. 2017/18 e nell'a.s. 2018/19 sulla A018 presso l'Istituto Paritario "Padre Pio" di San Prisco (CE) non ha ricevuto versamento della contribuzione previdenziale INPS;*

*VISTA la nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020 del 22-07-2020 al cc.3, in cui si prevede che "il servizio prestato su posto comune o di sostegno dagli studenti di Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria",  
PROPONE la rideterminazione del punteggio attribuito alla prof.ssa CALAZZA ILENIA.»*

**5)** non veniva coinvolto nell'istruttoria procedimentale l'istituto paritario presso il quale la ricorrente ha prestato il servizio indicato nel relativo certificato di servizio

**6)** A fondamento del decreto di rettifica del punteggio, l'istituto scolastico non contesta alla ricorrente la non effettività del servizio presso l'istituto paritario dichiarato nella domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto "Padre Pio", ma solo il mancato assolvimento della prestazione contributiva da parte del precedente datore.

**7)** l'illegittima rideterminazione del punteggio conseguente al disconoscimento del servizio nella scuola paritaria e di quello espletato presso la scuola statale compromette irrimediabilmente le possibilità della ricorrente di accedere a nuove supplenze e ad allegare i servizi prestati in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie e dell'avvio del nuovo anno scolastico

**8)** È evidente il pregiudizio riconnesso all'impossibilità di essere destinatario di altre supplenze le quali rappresentano l'unica attività lavorativa della parte e, dunque, la sua esclusiva fonte di reddito

\*\*\*

È interesse dell'istante agire in giudizio per l'annullamento del decreto di rettifica e degli atti presupposti e consequenziali.

## **MOTIVI**

\*

### **I. Violazione di legge: violazione del DM 374 del 01 giugno 2017**

**I.1) violazione o falsa applicazione del DM 374 del 01 giugno 2017 "note al Punto D della tabella di valutazione" di cui all'all.to "B" ove si legge "Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi,**

*coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.”*

Il Decreto ministeriale n. 374 del 2017 che disciplina la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto in questione, considera ai fini dell'attribuzione del punteggio il “*servizio effettivo*”, intendendosi per tale quello per il quale sussiste un contratto di lavoro e vi sia stato l'effettivo svolgimento del conseguente rapporto negoziale, a prescindere dall'eventuale inadempimento di un obbligo ricadente su una parte negoziale diversa dall'odierno ricorrente e che esula dalla sua sfera di controllo.

Al più il mancato adempimento del versamento dei contributi previdenziali può essere valutato al fine di indagare l'effettività del servizio che si dichiara prestato, ma tale aspetto non emerge nel caso di specie, non avendo l'Amministrazione contestato l'effettivo svolgimento da parte della ricorrente del servizio presso la scuola paritaria.

Consolidato ormai è l'orientamento del Consiglio di Stato al riguardo, il quale ha più volte affermato che (v. C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973, C.d.S. Sez. VI, 23 ottobre 2001, n. 5570; C.d.S., Sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2902) “ai fini della valutazione dei titoli didattici l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio, imponendosi tale conclusione alla luce del chiaro disposto normativo dell'art. 2, comma 10, lett. b), del d.l. 6 novembre 1989, n. 357 (recante “Norme in materia di reclutamento del personale della scuola”), convertito dalla l. 27 dicembre 1989, n. 417.....il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può essere elevato a requisito indefettibile per l'attribuzione del punteggio anche nei casi, quali quello in esame, in cui l'Amministrazione non contesta l'effettivo svolgimento del servizio.

Qualora il servizio effettivo non fosse così ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente - e in assenza di una espressa previsione del legislatore - alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione conseguirebbe un'impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973).

Da ultimo questo Tar Roma ha più volte avuto modo di ritenere che *“Nel caso di specie, la prestazione previdenziale è a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (inottemperanza dell’obbligo contributivo), deve ritenersi mancante l’elemento soggettivo dell’inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro. Ne discende che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all’obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d’altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purché sussista un contratto, l’assunzione sia avvenuta regolarmente e sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell’atto. L’inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale”* (sentenza n. 146 del 9 gennaio 2020 e N. 10974 del 27/10/2020).

Ne consegue l’illegittimità del gravato provvedimento di rettifica del punteggio nella parte in cui esclude dalla valutazione il servizio prestato presso l’Istituto paritario in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, con conseguente ripristino del relativo punteggio precedentemente assegnato, fermo restando ad ogni modo il potere dell’Amministrazione di correggere il punteggio assegnato ovvero escludere dalla graduatoria gli aspiranti nel caso in cui rilevi l’erronea attribuzione di punteggi o l’assenza di altri e diversi requisiti necessari per la partecipazione al concorso per titoli (come può avvenire, ad esempio, in caso di accertamento del carattere non statale dell’istituto scolastico in cui ha svolto l’attività il ricorrente ai fini del requisito di almeno due anni di servizio o la valutazione del servizio prestato presso istituti paritari con un punteggio ridotto della metà come previsto dal D.M. n. 374 del 2017).

È evidente che il Decreto succitato attribuisce validità ai periodi di servizio, prescindendo dalla posizione contributiva. Più dettagliatamente, è l’attività lavorativa, che è rilevante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie della scuola. L’assolvimento del datore di lavoro agli obblighi di contribuzione previdenziale si

configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione nelle graduatorie e da cui non può farsi discendere la non esistenza de periodo di servizio prestato. È altresì opportuno precisare che il verbale di conciliazione rientra nella categoria di titoli esecutivi indicati dalla legge ai quali fa riferimento l'art. 474 C.P.C.”

L' Istituto scolastico statale, quindi non avrebbe potuto disconoscere il servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze dell'Istituto Paritario “Padre Pio” a causa del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa della ricorrente, né tanto meno sulla base di tale rilevata omissione avrebbe potuto rideterminare il punteggio in graduatoria con conseguente risoluzione *ante tempus* del rapporto di lavoro. Giova ricordare che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente è *a carico* del soggetto datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed *a favore* dell'ente previdenziale che ne vanta il credito sicché appare irragionevole - prima che non sostenibile giuridicamente - far ricadere sul terzo, prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze del suo eventuale inadempimento. Anzi da tale inadempimento – si ripete, imputabile ad altri ed inscrivibile in un rapporto, quello giustappunto contributivo, distinto da quello lavorativo - il lavoratore è già incolpevolmente pregiudicato incidendo il mancato versamento dei contributi sul suo futuro trattamento pensionistico e prima ancora sulla maturazione del relativo requisito per accedervi. Ne segue che diversamente opinando, l'odierna ricorrente subirebbe, nel caso in esame, un ulteriore danno a misura del disconoscimento del servizio pregresso, non coperto dal pagamento dei contributi, e della conseguente rettifica del punteggio vantato nella graduatoria di istituto.

Ad opinare diversamente, alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione paritario conseguirebbe un'impropria *funzione sanzionatoria indiretta* a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (cfr. Cons. St, sezione VI, 16 febbraio 2011 n. 973).

La giurisprudenza amministrativa riconosce il potere dovere dell'Amministrazione di valutare il servizio prestato e le esperienze professionali ad esso collegate, ma



esclude la legittimità dell'omessa valutazione a fronte di inadempimenti non imputabili agli aspiranti candidati (T.A.R. Puglia, II, 14 luglio 1994 n. 1042; id. 10 aprile 1995 n. 250). Infatti, far derivare dalla condotta del datore di lavoro inosservante dei suoi doveri, sanzionata da specifiche disposizioni, anche la non valutabilità di anni di servizio effettivamente svolti dalla docente, ancorché privi di documentata contribuzione, comporterebbe una ingiustizia manifesta nei confronti della docente, gravata di conseguenze negative a causa della condotta di altro soggetto che già lo avrebbe danneggiato negli interessi previdenziali e assistenziali (vedi ex multis Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2013 n. 2136).

Il mancato versamento dei contributi non risulta affatto ostativo alla valutazione del servizio d'insegnamento effettivamente prestato, posto che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'adempimento da parte di un istituto privato parificato, delle obbligazioni previdenziali nei confronti di un proprio insegnante, non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato; cosicché si appalesa illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo d'insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo, anche perché ogni diversa conclusione avrebbe il torto di far ricadere sul lavoratore le conseguenze di eventuali omissioni contributive del datore di lavoro (Sul punto la giurisprudenza si è da tempo espressa con pronunce di analogo e convergente tenore *“L'adempimento, da parte di un istituto privato parificato, delle obbligazioni previdenziali nei confronti di un proprio insegnante, non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato; cosicché si appalesa illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo d'insegnamento concretamente svolto dal candidato sulla base della certificazione di mancato versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo. Pertanto, qualora ai fini delle graduatorie del personale docente in attesa d'immissione in ruolo debba essere valutato il servizio prestato dal candidato, l'amministrazione non può disconoscere l'espletamento quando, non contestando l'effettività del servizio svolto, neghi la valutazione a causa del mancato versamento dei prescritti contributi previdenziali. D'altra parte, ogni diversa conclusione avrebbe il torto di far ricadere sul lavoratore le conseguenze di eventuali omissioni contributive del datore di lavoro.”* **T.A.R. sez. III - Roma, 01/03/2005, n. 1526.** *“A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non*



*può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.”* **Consiglio di Stato sez. VI, 27/06/2006, n.4101;** *“non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un’insegnante quando l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici dove viene prestato servizio”* **TAR Catania, sez. III, sentenza 516/2005).** Secondo il giudice amministrativo, la disposizione di cui al ddg n. 11/2002, secondo cui «non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente» deve intendersi riferita alle sole ipotesi di rapporti per i quali non sia previsto l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali per il servizio espletato. In altri termini, non è valutabile il servizio prestato con contratti per i quali non è previsto il versamento dei contributi previdenziali mentre invece è valutabile il servizio prestato in forza di contratti che prevedono tale versamento a prescindere dal fatto che i contributi siano stati versati o meno. Più recentemente si è pronunciato il Consiglio di Stato affermando che *«una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare»* (Consiglio di Stato sent. n. 2136 del 18 aprile 2013 18 aprile 2013).

Il carattere sostanzialmente sanzionatorio e punitivo del decreto che si impugna può altresì apprezzarsi anche nella prospettiva delle conseguenze che esso produce per l’innanzi. La perdita del punteggio comporta infatti una retrocessione nella graduatoria di istituto utilizzata per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dei DDMM 430/2000 e 75/01 con conseguente perdita di chance di future occasioni di lavoro ed un ulteriore dilazione della immissione in ruolo atteso che ai sensi dell’art 554 DLGS 297/94 2. *“1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell’organico, dai provveditori agli studi sulla base di un’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l’altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con*

*almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando."*

In altri e più esplicitivi termini, solo gli aspiranti che abbiano maturato almeno 24 mesi di servizio precario potranno partecipare alle procedure di immissione in ruolo. Infatti, gli elenchi di cui all'art 554 Dlgs 297/94, **analogamente a quanto avviene per le graduatorie a esaurimento del personale docente**, viene utilizzato sia per le immissioni in ruolo che per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche. A tali elenchi si accede previa maturazione di due anni di servizio nella stessa qualifica della graduatoria per la quale si chiede l'inserimento o in altra qualifica di livello superiore.

L'aver risolto *ante tempus* il rapporto di lavoro e riqualificato come di *mero fatto* il servizio intanto prestato dalla ricorrente, importa che quest'ultima, per un presunto illecito altrui, non potrà avvalersi del periodo di dedotto nel contratto di assunzione né di quello effettivamente svolto ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi necessario, ai sensi dell'art 554 citato, ad accedere agli elenchi sia per le immissioni in ruolo che per supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche.

Su fattispecie identica:

*<Il MIUR tuttavia non sembra contestare l'effettiva esecuzione del servizio presso l'Istituto di cui sopra da parte della ricorrente ma pone genericamente dei dubbi sulla veridicità del certificato senza peraltro chiederne il disconoscimento o proporre querela di falso, limitandosi a rilevare che il versamento dei contributi previdenziali è indice dell'effettività del servizio prestato.*

*Si osserva tuttavia che in base al D.M. 374/2017, tra i titoli utili per la determinazione del punteggio è previsto il servizio prestato presso un istituto scolastico paritario, senza che sia richiesto quale ulteriore presupposto anche il versamento dei relativi contributi previdenziali. Ciò che rileva, pertanto, per l'attribuzione del punteggio è il servizio effettivamente prestato e non l'avvenuto versamento contributivo da parte del datore di lavoro.*

*Si conviene con parte ricorrente laddove evidenzia che condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della stessa significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento sul dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale.> **Tribunale Alessandria sez. lav., 06/03/2020***

<Vero è, peraltro, che nel modulo della domanda per l'inserimento in graduatoria, in aderenza alle note per la compilazione della stessa, è stata inserita l'ulteriore dichiarazione dell'assolvimento della prestazione contributiva da parte della scuola nella quale è stato prestato il servizio, ma il versamento dei contributi non è, in base al DM, un requisito per l'attribuzione del punteggio, che invece viene riconosciuto solo sulla base del servizio prestato.

Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che il ricorrente abbia svolto il servizio presso la scuola paritaria "San Gi." di Ac., alle dipendenze della cooperativa La Pa. d'Oro, non potendo invece rilevare che al momento della presentazione della domanda non fossero stati versati i contributi.

Infatti, condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della medesima significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento su di un soggetto, il dipendente, estraneo al rapporto previdenziale.

Inoltre, deve considerarsi che la ratio del riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria è finalizzato, all'evidenza, alla valorizzazione della professionalità maturata, essendo a tal fine indifferente che vi sia stato il versamento contributivo.

Ne deriva che il decreto di rettifica emesso dal dirigente scolastico della Direzione Didattica di Ce. 5 in data 10/1/2019 risulta illegittimo. >**Tribunale Forlì, 05/11/2019, n.269**

<ai fini della delibazione sommaria qui richiesta, la sussistenza del rapporto di lavoro con il predetto Liceo (ndr paritario) è da ritenere provata dall'attestazione di servizio emessa dallo stesso istituto.> **Tribunale Milano sez. lav., 25/02/2020**

<le "NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE (1)" di cui al D.M. n. 640/2017 precisano che "Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta";

- tale norma deve interpretarsi, come già ritenuto da questo Tribunale (ordinanza proc), nel senso della valorizzazione sia del servizio effettivamente prestato che di quello "non effettivamente prestato che sia comunque connesso ad una nomina ovvero ad un contratto e, inoltre, che sia stato comunque retribuito, avendo la seconda opzione contemplata dalla norma in commento la funzione di consentire, giustamente, di riconoscere un punteggio al lavoratore che non abbia avuto la possibilità di prestare effettivo servizio perché impossibilitato in conseguenza, ad esempio, di malattia, maternità, licenziamento poi dichiarato illegittimo, ecc.";

- nessun rilievo pare assumere pertanto l'effettivo versamento della contribuzione, che al più potrebbe valere quale indice di corresponsione della retribuzione per l'ipotesi, diversa da quella del caso di specie, di mancato effettivo espletamento del servizio;

- considerato che in assenza di proposizione di querela di falso dal doc. 2 allegato al ricorso deve evincersi la prova dell'effettivo svolgimento del servizio, nemmeno

contestata da parte resistente, tanto basta pertanto all'accoglimento della domanda del ricorrente in parte qua; **>Tribunale Vicenza sez. I, 17/07/2020, n.169**

\*\*\*

**II. Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 10, 10 bis ss. l. 241/90 smi; Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Manifesta ingiustizia – Violazione del principio di proporzionalità – Travisamento dei fatti – Carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione del principio di legalità, trasparenza, giusto procedimento, partecipazione e leale collaborazione – Violazione del principio del legittimo affidamento e del buon andamento della p.a. (artt. 3 e 97 Cost) – Ingiustizia manifesta.**

**II.1. - mancato coinvolgimento nella istruttoria procedimentale dell'istituto paritario he ha rilasciato il certificato di servizio.**

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima coinvolto l'istituto nel procedimento finalizzato alla mancata qualifica di istituto parificato in assenza di adeguata e specifica istruttoria.

E', dunque, evidente che l'attività istruttoria circa l'assolvimento dell'onere contributivo avrebbe dovuta essere compiuta presso l'Istituto ricorrente e non altrove.

Il provvedimento gravato è quindi stato adottato palesemente in violazione al principio del "giusto procedimento", principio prima affermato dalla giurisprudenza e poi fatto proprio dalla legge sul procedimento, che impone all'amministrazione di svolgere una puntuale e completa istruttoria, tramite l'acquisizione degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie concreta, al fine della comparazione di interessi pubblici e privati in gioco e garantendo la corretta ed effettiva partecipazione procedimentale.

La pubblica amministrazione, infatti, non può prescindere dall'esame degli interessi coinvolti; solo in seguito all'esame di tutti gli elementi predetti potrà adottare i provvedimenti più opportuni a regolare il caso concreto.

Il comportamento della dell'istituto statale ha violato le norme sul procedimento amministrativo oltre che i principi di imparzialità e buona amministrazione ex. art. 97 Cost. Il principio di imparzialità che caratterizza l'azione amministrativa impone

che l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento dei fatti e dalla valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, ai fini dell'individuazione del prevalente interesse pubblico concretamente perseguito. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 13 aprile 2014, n. 3567).

Ai sensi degli artt 71 e 72 DPR 445/00, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art 71 cit stabilisce “1. *Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.* 2. *I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.* (R) 3. *Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.* (R) 4. *Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”*

L'I.S. resistente non ha effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria né l'ha in alcun modo contattata per le opportune verifiche circa la effettività della prestazione lavorativa pregressa dichiarata in domanda. Il dirigente scolastico nel decreto di rettifica dichiara nel preambolo di aver eseguito i controlli richiesti dal DM 374 ma non specifica in cosa tale attività di controllo sia consistita. Il medesimo nella qualità di “funzionario competente a ricevere la documentazione” avrebbe non

solo dovuto dare notizia all'interessata della irregolarità o incompletezza della domanda, peraltro solo tardivamente rilevata, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

Relativamente al caso in oggetto, se l'Istituto paritario richiesto di confermare l'effettività del rapporto di lavoro dichiarato nella domanda dalla ricorrente ha dato atto che "1) nel periodo dall' 1/9/2017 al 30/6/2018 e dall' 1/9/2018 al 30/06/2019 la ricorrente ha prestato servizio presso codesto Istituto scolastico con mansioni di DOCENTE A18. 2) preso atto di quanto sopra, questo Istituto, mosso da un intento chiarificatore circa la rilevanza della posizione contributiva, nella formazione delle graduatorie per l'accesso alle scuole, precisa che, ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 374 nella Nota 1 della Tabella di valutazione dei titoli si recita testualmente "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta". 3)

## **II. 2. – omessa comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. 241 del 1990 smi).**

Alcuna possibilità di leale partecipazione è stata consentita alle parti attraverso la presentazione di memorie e documenti (artt. 10 e 10 bis l. 241 del 1990 smi), che di certo avrebbero determinato l'amministrazione ad una corretta attività istruttoria (del tutto carente) con un altrettanto certo esito diverso e nel senso della non adozione dell'illegittimo qui gravato.

Invero, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 10, 10 bis l. n. 241/1990 smi, l'amministrazione ha l'obbligo/onere di consentire la partecipazione del privato al procedimento, avendo l'obbligo/onere di consentire al privato la presentazione di memorie e documenti e, soprattutto, di valutare le osservazioni svolte dal privato coinvolto nel procedimento amministrativo, onde poter legittimamente comunicare eventuali motivi ostativi alle ragioni del privato, configurandosi, in mancanza anche difetto di istruttoria e di motivazione.

## **II.3. – nullità, inesistenza dei caratteri strutturali del provvedimento amministrativo**



Si legge nel provvedimento di rettifica gravato:

*“il servizio prestato su posto comune o di sostegno dagli studenti di Scienze della formazione primaria è valutabile pe la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria”,  
PROPONE la rideterminazione del punteggio.”*

La formulazione del provvedimento adottato in autotutela appare, nella sua formulazione testuale, carente dei caratteri di autoritatività ed imperatività atteso che anziché disporre e statuire incidendo unilateralmente sulla sfera giuridica del ricorrente, si limita a suggerire e proporre contraddicendo l'essenza stessa della funzione amministrativa che deve essere chiara, sintetica, in funzione della sua certezza e della sua intellegibilità essendo chiamata ad eliminare una situazione di ravvisata illegittimità e/o incertezza. Il Provvedimento risulta privo di una autentica ed effettiva parte dispositiva che enunci la concreta deliberazione dell'amministrazione in forma assertiva e certo non propositiva

\*\*\*

**III. Violazione di legge: violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione all'art. 357 del codice penale; dei principi di cui alla legge 241/90 e all'art. 97 della Costituzione; Violazione art 15 L 183/11; artt 40 – 46 dPR del 28/12/2000 - N. 445 - Direttiva MIUR n. 14/2011 - certificati e dichiarazioni sostitutive**

Neppure si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola paritaria implicito nella richiesta. Eppure il suddetto certificato rilasciato dalla Scuola Paritaria e firmato dall'amministratore unico attestante è **atto pubblico** avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico

L'esistenza di detto atto ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da



un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente – amministratore.

La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile nell'art. 357 del codice penale: *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*. Non è pertanto revocabile in dubbio che dirigente scolastico sia un pubblico ufficiale dotato anche di poteri certificativi e sotto questo aspetto non può esservi differenza tra il dirigente di una scuola paritaria e il dirigente di una scuola pubblica, stante la parificazione tra scuole pubbliche e scuola paritarie prevista dalla normativa vigente. Infatti, il comma 1 dell'art. 1 della l. 10 marzo 2000 n. 62, stabilisce che *“il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.”* In base al comma 2, *“si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.”* Ed infatti la Suprema Corte, in varie occasioni, anche sotto la vigenza della legge 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. 62/2000) ha ribadito che *“il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86”* (Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466), e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (Cass. Pen, sez. V, 23 febbraio 2006 n. 9793) così come i suoi insegnanti (Cass. Pen., sez. V, 13 gennaio 1999 n. 3004). Sull'abbrivio delle suesposte argomentazioni, al certificato rilasciato dalla scuola paritaria a firma del suo legale rapp.te, datato, formato e recante apposito numero di protocollo, va riconosciuta

natura di atto pubblico ed esso, come tale, fa piena prova, fino a querela di falso (2699 e 2700 c.c) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Neppure si può ignorare la circostanza che l'Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria né ha fornito prove in ordine alla possibile falsità del certificato, né ha contestato la qualifica dell'amministratore dell'Istituto Paritario.

Per quanto sopra ne discende che il certificato suddetto riveste una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione e, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze "contrarie" non dotate del medesimo valore (Tar Campania sent 7386/18).

Né il decreto di decadenza rende conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando circostanze di fatto che però avrebbero potuto avere anche altre spiegazioni (prima tra tutte quella dello smarrimento del registro relativo al ricorrente nonché del mancato versamento dei contributi da parte dell'istituto).

Il certificato risulta inoltre rilasciato ai sensi dell'art **15 L 183/11** che ha modificato l'art 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa DPR 445/00 che nella sua novellata versione statuisce: *"01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (2). 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*

\*\*\*

I rilievi sopra riportati evidenziano le macroscopiche carenze istruttorie del decreto di rettifica del punteggio in graduatoria

**ooOoo**

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

\*\*\*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che l'On.le TAR adito voglia ordinare l'acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente controversia, nonché chiarimenti in relazione alla documentazione acquisita in sede istruttoria dalla amministrazione procedente attestante la falsità documentale o il mendacio.

Si chiede inoltre ordinarsi alla resistente amministrazione la comunicazione delle generalità degli altri candidati concorrenti, previa rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm. attesa la allegata istanza di accesso al fine di consentire l'estrazione dei dati anagrafici e l'indirizzo di residenza di almeno uno dei possibili controinteressati al fine di poter correttamente integrare il contraddittorio;

### **ISTANZA DI SOSPENSIVA ex art 55 C.P.A**

Ricorrono giusti e fondati motivi, in fatto ed in diritto, perché possa essere accolta, con ordinanza resa in Camera di Consiglio, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e l'adozione delle misure cautelari più idonee a tutelare interinalmente le ragioni della ricorrente atteso che la condotta dell'amministrazione ha determinato, nei confronti della ricorrente, un grave danno, derivante non solo dalla rettifica del punteggio in graduatoria, ma anche dall'impossibilità di dichiarare, in occasione dell'imminente avvio dell'anno scolastico, i servizi svolti presso la scuola paritaria e la scuola statale con la conseguenza che vedrà irrimediabilmente compromessa le chances di incarico a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022 e dovrà attendere la prossima procedura di inserimento nelle graduatorie di istituto per l'a.s. 2022/2023 il cui avvio è previsto per la primavera del corrente anno scolastico

## **CONCLUSIONI**

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, così. provvedere:

1) in via preliminare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, nel merito, annullare gli atti impugnati in uno a tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, compresi pareri, atti istruttori, proposte ed atti di controllo che possano avere determinato la rettifica e per l'effetto ordinare il reinserimento nella graduatoria di III<sup>a</sup> Fascia profilo Docente supplente (A018) in cui era inserita col punteggio prima vantato;

2) condannare il M.I.U.R, in persona del legale p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa.

Sin d'ora, si formula espressa riserva di domanda per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza e per l'effetto dei provvedimenti impugnati.

\*\*\*

si allega la seguente documentazione: **1)** decreto di rettifica; **2)** certificati e verbali dell'istituto paritario "Padre Pio" 7) contratto 8) precedenti

Avv Gianluca Corriere

Avv Giuseppe Tescione

## **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giuste procure in calce al presente ricorso,

### **PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al ripristino del punteggio e della precedente posizione in graduatoria previo annullamento del decreto di rettifica

- che con PEC trasmessa il 18/05/2021 all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio XI - Ambito Territoriale di REGGIO EMILIA con sede in Via G. Mazzini, 6 - 42121 Reggio Emilia e all' IIS A. MOTTI con sede in via Gastinelli 1/B 42123 Reggio Emilia si formulava la seguente istanza:

< La sig. ra CALAZZA Ilenia nata a Napoli il 06.04.1991 C.F. CZZLN192D46F839G residente in San Prisco (CE) alla viale Europa, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.ta presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8, domiciliato c/o l'intestato studio legale, Premesso che 1. l'istante era inserita nelle graduatorie di istituto di 2<sup>a</sup> fascia del personale docenti per i profili A018 per la provincia di Reggio Emilia, graduato con punteggio pari a 63,50 in posizione n. 69 per il profilo A018, 2. la ricorrente è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2020/21 dall'I.I.S. "A. Motti" Reggio nell'Emilia (RE) con decorrenza dal 28.09.20 al 30.06.21 per l'a.s. 2020/21 3. Con decreto comunicato il 15.04.21, il medesimo istituto scolastico ha disposto la rideterminazione del punteggio attribuito all'istante, attribuendole punti 44,5, asserendo che "vista la nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020 del 22-07-2020 al cc.3, in cui si prevede che "il servizio prestato su posto comune o di sostegno dagli studenti di Scienze della formazione primaria è valutabile pe la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria", propone la rideterminazione del punteggio" 4. È interesse dell'istante agire in giudizio per l'annullamento del decreto e all'uopo CHIEDE di accedere ai nominativi ed indirizzi di residenza degli aspiranti a supplenza inseriti in II<sup>a</sup> fascia della graduatoria di istituto del personale docenti - profilo A018 prov. Reggio Emilia, che, in caso di reinserimento in graduatoria della istante, con punti 63,50 nella posizione n° 69, sarebbero surclassati in graduatoria >

- La richiesta non riceveva alcun riscontro né dall'Ufficio scolastico provinciale né dall'istituto scolastico

- Qualora si ritenessero sussistenti soggetti controinteressati nonostante la domanda sia intesa al ripristino di una posizione già occupata dalla ricorrente e non alla collocazione in una posizione peggiore rispetto alla medesima né è contemplato un soggetto nell'atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell'atto impugnato e che perciò ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all'interesse del ricorrente anche in considerazione del fatto che ogni istituto ha una propria graduatoria interna che si compone dei soli aspiranti docenti che abbiano inserito tale istituto tra le proprie preferenze nella domanda di inclusione/aggiornamento in terza fascia ( Mod B ) presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Istanze On Line dal 14 luglio al 25 luglio 2017.

- Che in caso di ritenuta sussistenza di controinteressati si rende necessaria la modalità di notifica richiesta atteso che allo stato non sono pubblicate le graduatorie dei singoli istituti né altrimenti ricavabili nominativi dal sito delle scuole di interesse, - Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia nella Classe di Concorso A018 e PPPP con punteggio compreso tra 44.5 e 63.5 per la cdc A018 e tra 71.5 e 65.5 per la cdc PPPP
- La notificazione del ricorso nei modi ordinari si rivela infatti estremamente difficile per il rilevante numero dei controinteressati da chiamare in giudizio

### **CHIEDONO**

di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e 150 c.p.c. del ricorso presso Codesto Tribunale,



GIUSEPPE  
TESCIONE  
11.06.2021  
15:12:23 UTC